



# COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704

Tel.: 0875978135

E-mail: [info@comune.mafalda.cb.it](mailto:info@comune.mafalda.cb.it);

Pec: [comune.mafaldacb@legalmail.it](mailto:comune.mafaldacb@legalmail.it)

## ORDINANZA

### IL SINDACO

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. - ANNULLAMENTO EVENTI FIERISTICI DEL 27 E 30 NOVEMBRE 2020**

**ORDINANZA N. 000018**

**Lì: 24.11.2020**

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge 14 luglio 2020 n.74, in particolare l'art. 1 comma 9 che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante : “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

Richiamato l'art. 1 comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, in base al quale: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate [dalle Regioni], nel

rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020, diretto a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 settembre 2020, che dispone la proroga delle misure adottate con Dpcm del 7 agosto 2020 e con le ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 16 agosto 2020;

Viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19;

Visti i DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 che, oltre a confermare l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale ed i divieti di assembramento, disponevano tra l'altro limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, consentendole solo in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020, che, oltre a ribadire le misure di prevenzione e distanziamento ed il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche ad eccezione di quelle in forma statica, prevede all'art. 1 comma 9 lett. c) che siano sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; all'art. 1 comma 9 lett. m) dispone: "sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto". Vista inoltre la successiva lettera n) che vieta lo svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

Visto che il DPCM 3 novembre 2020, oltre a confermare le sospensioni delle attività di spettacolo, delle sagre e delle fiere, ha imposto fra l'altro limitazioni agli spostamenti delle persone dalla ore 22:00 alle 05:00, ha ristretto ulteriormente gli orari in cui è ammessa la vendita per asporto negli esercizi di ristorazione e ha previsto nelle giornate festive e prefestive la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

Vista l'ordinanza del 4 novembre 2020 del Ministro della Salute, che suddivide le Regioni nelle tre aree di criticità gialla arancione e rossa;



# COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704

Tel.: **0875978135**

E-mail: [info@comune.mafalda.cb.it](mailto:info@comune.mafalda.cb.it);

Pec: [comune.mafaldacb@legalmail.it](mailto:comune.mafaldacb@legalmail.it)

Visto il DPCM del 04/11/2020, che stabilisce ulteriori misure restrittive per fronteggiare l'aggravarsi dell'epidemia da Covid-19;

Preso atto che le nuove misure avranno efficacia fino al 3 dicembre e prevedono, per tutte le zone:

- Un coprifuoco generalizzato dalla ore 22:00 alle ore 05:00;
- Resta il divieto di svolgere fiere, sagre ed altri eventi nonché feste pubbliche e private;- Ristorazione consentita ore 5.00 – 18.00 – asporto fino 22.00 – deroghe strutture ricettive mense e catering;
- sospese sale bingo, scommesse e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti. Chiusi cinema teatri musei e mostre;
- sospese ( ancora) attività di palestre, centri benessere, termali salvo le eccezioni previste;
- La chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione delle farmacie e simili, edicole, tabacchi, attività alimentari.

Preso atto dell'attuale preoccupante trend di aumento dei casi di contagio e conseguente peggioramento della situazione sanitaria nel territorio regionale e considerato che nel territorio comunale sono presenti casi di positività al virus;

Considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

Considerato che a Mafalda annualmente si svolgono i due eventi fieristici programmati nelle giornate 27 e 30 novembre e sono frequentati normalmente da un numero rilevante di persone;

Attesa l'impossibilità di adottare provvedimenti idonei a limitare gli assembramenti in occasione delle tradizionali manifestazioni fieristiche del 27 e 30 novembre 2020;

Reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

Visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

## **ORDINA**

l'annullamento definitivo dei due eventi fieristici previsti per le giornate del 27 e 30 novembre 2020;

## **AVVERTE**

Nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n° 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## **DISPONE**

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune.

**f.to Il Sindaco**  
(dott. Giacomo Matassa)



# COMUNE DI MAFALDA

**(Provincia di Campobasso)**

Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704

Tel.: **0875978135**

E-mail: **[info@comune.mafalda.cb.it](mailto:info@comune.mafalda.cb.it)**;

Pec: **[comune.mafaldacb@legalmail.it](mailto:comune.mafaldacb@legalmail.it)**